

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO

09 Settembre 2020

Alle aziende associate

**SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI TEST SIEROLOGICI igG/igM PER IL COVID -19
NON AMMESSE AI CREDITI D'IMPOSTA**

Gentili Associati,

Gli interventi agevolabili, previsti dall'articolo 120 del DL Rilancio, sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

- interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
- l'acquisto di arredi di sicurezza; sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica.

I predetti interventi agevolabili devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali. Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative tra cui sono ricompresi:

- quelli relativi allo sviluppo o all'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa,
- l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

Mentre le spese ammissibili al credito d'imposta previsto dall'articolo 125 sono divise in due categorie di spese:

- quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- quelle sostenute per l'acquisto di:
 - dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - prodotti detergenti e disinfettanti;

- dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di test sierologici igG/igM per il COVID-19 non sono riconducibili a nessuna delle categorie di spese previste per i due crediti d'imposta.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

